

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 ottobre 2016, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO, BASSANO VIRTUS/FORLÌ DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Bassano Virtus 55 S.T. di Bassano del Grappa (Vicenza).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

2. RICORSO AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PICCI ANTONIO SEGUITO GARA FRATTESE/TURRIS DEL 18.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.P. Turrus Calcio ASD di Torre del Greco (Napoli).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. TEDESCO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GLADIATOR/IGEA VIRTUS DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal calciatore Tedesco Gianmarco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

4. RICORSO U.S.D. REAL FORTE – QUERCETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALCHINI GABRIELE SEGUITO GARA AMICHEVOLE REAL FORTE QUERCETA/PISTOIESE DEL 4.08.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 22.09.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Real Forte-Querceta di Forte dei Marmi (Lucca) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 6 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio